

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO ESCLUSIVO DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, IN AMBITO NAZIONALE, INTERNAZIONALE ED INTERCONTINENTALE.

ARTICOLO 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Le presenti condizioni tecniche sono relative al servizio di trasporto aereo esclusivo di personale delle Forze Armate, in ambito nazionale, internazionale ed intercontinentale, la cui necessità scaturisce dalla prosecuzione e intensificarsi delle attività operative in atto fuori dal territorio nazionale, e dai trasferimenti di personale in esercitazione/addestramento pianificate in ambito nazionale e, soprattutto, all'estero.
2. Per "Ente Appaltante" o "Amministrazione" si intende la Direzione Generale dei Servizi Generale (Difeservizi);
Per "Enti Committenti" si intendono gli Enti Interforze e di Forza Armata autorizzati a richiedere i servizi;
Per "Ditta" si intende la società appaltatrice del servizio.

ARTICOLO 2 ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO

1. Per le esigenze connesse a tali attività, il nolo del mezzo aereo deve essere assicurato ad uso esclusivo e non prevedere in nessun caso utilizzazione di posti passeggeri e/o spazio merci da parte di altri utenti che non siano quelli autorizzati all'imbarco dagli Enti Committenti.

ARTICOLO 3 SERVIZIO DI CATERING

1. A bordo dovranno funzionare ed essere effettivamente erogati a tutto il personale imbarcato ivi compreso quello di cui all'articolo 12 del presente Capitolato, in relazione a orari e durata del volo, i servizi bar e ristorazione (catering), secondo le regole dell'Organizzazione Internazionale IATA per classe turistica e secondo quanto di seguito riportato.
2. In particolare la ditta dovrà assicurare la prestazione del:
 - servizio bar su tutti i voli, sia per tratte singole sia per tratte consecutive;
 - servizio catering freddo (con presenza in ogni caso di bevande calde) per voli di durata compresa tra i 90 ed i 150 minuti, a condizione che l'effettuazione del volo avvenga in orario coincidente con la consumazione dei pasti (fra le ore 06.00 e le 09.00 per la colazione; fra le ore 12.00 e le 15.00 per il pranzo; fra le ore 19.00 e le 21.00 per la cena);
 - servizio catering caldo (con presenza in ogni caso di bevande calde) per voli di durata superiore ai 150 minuti, a condizione che l'effettuazione del volo avvenga in orario coincidente con la consumazione dei pasti (fra le ore 06.00 e le 09.00 per la colazione; fra le ore 12.00 e le 15.00 per il pranzo; fra le ore 19.00 e le 21.00 per la cena).

ARTICOLO 4 REPERIBILITA'

1. La ditta si impegna ad assicurare la reperibilità h24, compresi i giorni festivi, di propri rappresentanti, fornendo i nominativi, numeri telefonici fissi e mobili, e-mail agli Enti Committenti.

ARTICOLO 5 ENTI COMMITTENTI

1. All'attivazione del servizio provvederanno i seguenti Enti Committenti:
 - per le esigenze relative alla gestione dei Teatri Operativi ed Addestrativi Interforze, il COI DIFESA – JMCC;
 - per le esigenze relative alle FF.AA. Esercito e Carabinieri, l'Ispettorato Logistico dell'Esercito – Ufficio Movimenti e Trasporti (ISPEL MOTRA);
 - per le esigenze della F.A. Marina, Marispecommi IV Ufficio MOTRA;
 - per le esigenze della F.A. Aeronautica, il Comando Logistico Servizio dei Supporti 1° Reparto.
2. Agli Enti sopra indicati compete inoltre l'esecuzione contrattuale del servizio nonché il rilascio della buona esecuzione.
3. L'Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di cambiare o indicare nuovi Enti Committenti nonché di effettuare, nei tempi e modi che riterrà opportuni, controlli sulla gestione, esecuzione ed andamento del servizio.

ARTICOLO 6 TIPOLOGIA DI AEROMOBILI

1. Le tipologie degli aeromobili che potranno essere richieste dagli Enti Committenti sono le seguenti:

CAPIENZA	COSTO TRATTA LIVE	COSTO TRATTA FERRY
da 110 a 180 passeggeri		
da 181 a 284 passeggeri		

2. I posti in business class eventualmente presenti dovranno essere disponibili per l'utilizzo da parte degli utenti.
3. La ditta garantisce la proprietà/disponibilità per tutta la durata del contratto di ciascuna delle tipologie di aerei sopra elencate. La ditta garantisce, inoltre, che tutte le tipologie di aerei saranno messe a disposizione degli Enti Committenti con i tempi indicati nel successivo articolo 9 in qualsiasi periodo dell'anno.

ARTICOLO 7 SICUREZZA DEGLI AEREI E CARATTERISTICHE DEGLI EQUIPAGGI

1. Gli aerei in proprietà/disponibilità dovranno essere in regola con tutti i controlli relativi alla sicurezza ed affidabilità previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali.
2. Gli equipaggi dovranno essere di provata esperienza, professionalità e in numero sufficiente ad assicurare al meglio il servizio. Essi dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalle normative nazionali, europee e internazionali.
3. La ditta si assume la completa responsabilità a garanzia dell'affidabilità di tutti mezzi e di tutti gli equipaggi messi a disposizione obbligandosi a risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero dal servizio derivare all'amministrazione.

ARTICOLO 8 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La ditta dovrà assicurare l'effettuazione del trasporto aereo da e per tutti gli scali nazionali, isole maggiori comprese, oltre che ogni scalo aeroportuale internazionale/intercontinentale, compresi aeroporti situati in località/paesi interessati da crisi/conflitto in corso o nei quali siano in atto operazioni militari sotto l'egida delle organizzazioni internazionali (ONU, NATO, UE, OSCE, ecc.).

ARTICOLO 9 PROGRAMMAZIONE DEI VOLI. TEMPI DI PREAVVISO

1. I voli nazionali, internazionali ed intercontinentali dovranno rispettare gli scali così come richiesti dall'Ente Committente; in particolare i voli intercontinentali dovranno essere diretti, per motivi di sicurezza, senza scali intermedi non richiesti dall'Ente Committente. L'eventuale esigenza da parte della Ditta di effettuare uno scalo tecnico sulla rotta dovrà comunque essere concordata con l'Ente Committente al momento della stesura dell'operativo del volo e non a titolo oneroso.
2. Potranno essere chiesti voli di andata e ritorno consecutivi, oppure voli di sola andata (o di solo ritorno). In ogni caso possono essere interessati più scali riferiti alle tratte di andata e/o ritorno.
3. Dovranno essere rispettate le richieste/pianificazioni di data/orario del volo, considerando che, di norma, i voli si svolgeranno nei seguenti orari a meno di diversa prescrizione in presenza di esigenze particolari:
 - Rotte intercontinentali: partenze/arrivi da/in Italia 08.00 – 15.00 locali;
 - Rotte mediorientali: partenza dall'Italia 08.00 – 23.00 locali; arrivi in Italia 07.00 – 20.00 locali;
 - Rotte europee: partenze dall'Italia 08.00 – 18.00 locali; arrivi in Italia 11.00 - 21.00 locali;
 - Rotte nazionali: partenze/arrivi 08.00 – 21.00.
4. La programmazione mensile dei voli dell'Ente Committente interforze sarà consegnata alla ditta, e per conoscenza all'Ente Appaltante, entro la prima decade del mese precedente, fornendo tutti gli elementi necessari alla pianificazione dei voli.
5. In caso di motivate esigenze operative, la ditta deve assumere l'impegno di fornire il servizio anche con minore preavviso.

6. La ditta dovrà comunicare il definitivo operativo dei voli mensile, relativamente alle richieste dell'Ente Committente Interforze, entro la seconda decade del mese precedente all'effettuazione dei voli.
7. Per le esigenze di ogni singola F.A., in considerazione della esiguità delle richieste, la conferma del volo, da parte della società appaltatrice, dovrà avvenire entro le 48h successive alla richiesta.
8. Quando si verifichi la mancata effettuazione del volo per motivi tecnici, lo stesso deve comunque essere assicurato dalla ditta:
 - entro le 6 ore successive, qualora il volo sia originato da un aeroporto nazionale;
 - entro le 12 ore successive, qualora il volo sia originato da un aeroporto estero.
9. Il volo non effettuato per causa di forza maggiore non imputabile alla Ditta, deve considerarsi annullato e potrà essere ripetuto in data da concordarsi, previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 10 INDISPONIBILITA' DEGLI AEROMOBILI

1. In caso di indisponibilità tecnica ad assicurare i voli chiesti con propri velivoli, la ditta, acquisita la fattibilità operativa dall'Ente Committente, può ricorrere ad altri vettori aerei (nei termini consentiti dall'ENAC) eventualmente idonei anche ad atterrare in particolari condizioni di pista (snow, slush, ice, etc.), purché i predetti vettori assicurino lo stesso standard di sicurezza offerto dalla ditta titolare del contratto.
In tal caso la ditta assume la piena responsabilità dell'esatta corrispondenza del velivolo a quanto richiesto dall'ente committente nonché dell'esatto adempimento della prestazione a norma di contratto e del presente capitolato. In ogni caso, tutti i velivoli dovranno rispondere alle condizioni assicurative e di sicurezza indicate nel successivo articolo 13 nonché essere idonei ed abilitati dalle competenti autorità.
2. Quando si tratti di indisponibilità (derivante da cause eccezionali, non imputabili alla Ditta, da motivarsi dettagliatamente e documentalmente) dell'aeromobile con la capacità di posti richiesta, la Ditta è tenuta ad assicurare comunque il trasporto ricorrendo ad una soluzione di impiego che consenta di coprire i posti necessari. In questo caso la tassazione del volo sarà corrispondente alla modalità chiesta dall'Ente Committente o, comunque, a quella più economica per l'Amministrazione.
3. Qualora le motivazioni di cui al comma precedente non siano ritenute valide dall'Amministrazione, fermo restando quanto altro disposto dal precedente comma, la Ditta sarà comunque considerata inadempiente ai fini degli articoli 14 comma 1 lettera f) e 15 comma 4 del Contratto.

ARTICOLO 11 ARMAMENTO E BAGAGLIO

1. I militari componenti il drappello potranno salire a bordo armati ed equipaggiati e potranno portare al seguito un bagaglio personale del peso contenuto entro i 40 chilogrammi per le tratte nazionali e l'area balcanica, mentre, per le tratte intercontinentali il limite è elevato a 60 chilogrammi.

2. L'armamento individuale (normalmente un'arma corta ed una lunga) e di reparto, entrambi da considerarsi con il relativo munizionamento, dovranno poter essere trasportati secondo le normative vigenti (nazionali, europee ed internazionali) con la precisazione che laddove fosse necessario l'impiego di contenitori od attrezzature di qualsiasi altro genere, tale materiale sarà fornito dalla ditta senza costi aggiuntivi. Sarà cura della ditta garantire che tali contenitori/attrezzature siano rese disponibili in modo da consentire le operazioni di caricamento ed imbarco in tempo utile per il rispetto dell'orario di decollo.

ARTICOLO 12 ALTRO PERSONALE CHE PUÒ ESSERE IMBARCATO

1. Sui velivoli potrà essere imbarcato, inoltre, personale civile dell'Amministrazione della Difesa.
2. Previa autorizzazione degli Enti Committenti, potranno essere imbarcati anche passeggeri estranei all'Amministrazione della Difesa (es. famigliari) la cui presenza in zona di operazioni/esercitazione configuri un interesse per la stessa A. D. o abbia comunque rilevanza istituzionale. Tutto il personale autorizzato all'imbarco risulterà da apposita lista di imbarco, redatta dal reparto/organismo responsabile o delegato all'attività, che sarà consegnata al personale di bordo/comandante dell'aereo per le relative formalità.
3. L'Ente Appaltante si riserva la possibilità di imbarcare personale civile e militare a fini ispettivi, di verifica e di controllo della regolarità del servizio.

ARTICOLO 13 CONDIZIONI ASSICURATIVE E DI SICUREZZA

1. Devono essere operanti, all'atto di ogni volo, le condizioni assicurative previste dalle vigenti norme/disposizioni a favore del trasporto aereo, secondo la prassi in uso per i voli "charter".
2. In ogni caso il servizio di trasporto aereo di personale, così come disciplinato dal presente capitolato tecnico, dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza previste per il trasporto aereo dalle normative nazionali, europee ed internazionali.